

Quesito 12

Rif.	Es. Q12/2016
	<p>Quesito: Quali sono i criteri da adottare ai fini dell'assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 degli oli usati?</p> <p><u>Presentazione/argomentazione della problematica:</u></p> <p>Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la voce n.34 <i>Prodotti petroliferi e combustibili alternativi</i> dell'Allegato 1, parte 2.</p> <p>La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo della parte 1 dell'Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata</p> <p>Trattandosi di un rifiuto, all'olio usato è stata dunque applicata la nota 5 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita:</p> <p><i>5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i <u>rifiuti</u>, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, <u>sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.</u></i></p> <p>Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM, motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:</p>

Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015

	Elemento qualificante richiesto	Caratteristiche degli oli usati
1	Essere destinati ad un uso come combustibile.	Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E' un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico-economici ed organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, ovvero il recupero di materia mediante rigenerazione (vedi D.lgs. 152/2006, art.236 comma 12). Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
2	Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34.	Gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli lubrificanti da cui provengono.
3	Essere allo stato liquido.	Gli oli usati sono allo stato liquido.
4	Essere un liquido infiammabile e/o e pericoloso per l'ambiente cronico di categoria 2.	Gli oli usati sono classificati come <i>liquidi infiammabili e/o e pericolosi per l'ambiente cronico di categoria 2</i> .
5	Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 (ad es. metanolo) (NdR altrimenti dovrebbero cautelativamente essere considerate le soglie inferiori).	Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1.
6	Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili.	Questa voce sembra scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue:

- la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata;
- le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti:
 - l'assimilazione degli oli usati a *combustibili alternativi*, poiché l'utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui *effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo* ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale;
 - gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi

Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015

non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità;

- la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all'elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come *alternativo*, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta:

Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell'Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni:

- 1. che siano allo stato liquido;**
- 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1;**
- 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all'utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti;**
- 4. che l'assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.**